

(N. 2000-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile
sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione che è sottoposta alla nostra ratifica tende ad impedire che coloro i quali hanno la cittadinanza italiana e quella cilena, siano obbligati a prestare il servizio militare in entrambi gli Stati.

La Convenzione infatti (articolo I) afferma il principio che l'adempimento degli obblighi militari imposti dalle leggi di uno dei due Paesi esonera coloro che hanno la doppia cit-

tadinanza dal prestare il servizio stesso nell'altro Stato.

Le incapacità che, secondo le leggi di uno dei due Stati, esonerano i cittadini dall'obbligo di prestare il servizio militare (articolo II), sono valide per esentare dal servizio stesso presso l'altro Stato.

Tale parità di trattamento viene anche stabilita in merito al servizio militare volontariamente prestato, che viene ritenuto atto ad eso-

nerare dall'obbligo militare, purchè il periodo di tempo in cui fu prestato non sia inferiore al periodo del servizio militare obbligatorio previsto dalle leggi vigenti nel Paese stesso, al momento dell'arruolamento (articolo III).

Semplici sono le modalità burocratiche per ottenere di prestare il servizio militare (articolo V) e per avere la documentazione che sia valida ad attestare nei confronti delle parti contraenti l'adempimento di tale servizio (articolo VI).

In caso di emergenza la Convenzione non sarà un ostacolo al richiamo in servizio delle

persone che avessero già prestato il servizio militare (articolo VII), nè può la Convenzione stessa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica delle persone in rapporto alla cittadinanza.

Onorevoli colleghi, noi stimiamo idonea la Convenzione sottoposta al nostro esame ad eliminare i gravi inconvenienti che sorgono da un doppio servizio militare da prestarsi presso i due Stati contraenti, e pertanto ne proponiamo la ratifica.

CARBONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.